



DOMANDA DI RIMBORSO PER CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA PER LAVORATORI TEMPORANEI

PUNTO 2 ACCORDO NAZIONALE 10 SETTEMBRE 2003: "CONTRIBUTO PER LE SOSPENSIONI DI LAVORO"

Le parti concordano le seguenti modalità operative per il riconoscimento ai lavoratori temporanei della prestazione a copertura delle sospensioni infrasettimanali di lavoro per eventi metereologici di cui ai citati accordi 29 gennaio 2002 e 24 aprile 2002.

- a) Le parti confermano il versamento, ai sensi del predetto accordo, di un contributo dello 0,30%, a carico delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, all'apposito fondo autonomo costituito presso le Casse Edili.
- b) Gli eventi coperti da detta prestazione sono esclusivamente le interruzioni infrasettimanali per cause metereologiche che determinino una parziale riduzione dell'orario settimanale e per le quali sia stata approvata l'istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria inoltrata dall'impresa utilizzatrice edile.
- c) **La prestazione sarà anticipata dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo ai propri lavoratori** e sarà successivamente rimborsata a dette imprese dalla locale Cassa Edile solo a seguito dell'avvenuta approvazione dell'istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria.
- d) A tal fine, le imprese di fornitura di lavoro temporaneo presenteranno apposita domanda alle Casse Edili e le imprese edili utilizzatrici comunicheranno tempestivamente alla Cassa stessa l'avvenuta autorizzazione dell'INPS.
- e) La prestazione sarà rimborsata alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo nella stessa misura e con gli stessi criteri previsti dalle disposizioni di legge in materia di Cig della retribuzione spettante ai lavoratori temporanei nel periodo di sospensione.
- f) Le parti concordano che, in caso di esaurimento del fondo relativo a detta gestione o di sua insufficienza per le prestazioni pendenti, la Cassa Edile provvederà al rimborso solo a seguito della ricostituzione delle risorse con le somme derivanti dai successivi contributi dello 0,30%, sulla base del criterio cronologico di presentazione delle domande da parte delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
- g) Le parti concordano che il riconoscimento del rimborso di che trattasi decorre dalla data del presente accordo.
- h) La presente disciplina ha carattere sperimentale e le parti procederanno a verifiche annuali.

Indicazioni operative

Ai fini dell'erogazione del rimborso si precisa che:

1. dovrà risultare **l'iscrizione del lavoratore**, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile;
2. l'impresa dovrà **aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore Cassa Integrazione Guadagni (CIG)** del lavoratore;
3. **l'impresa dovrà essere in regola** con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile sia al momento dell'evento sia all'atto dell'inoltro e della liquidazione della domanda di prestazione;
4. la domanda compilata e provvista degli allegati richiesti può essere inoltrata a Cassa Edile tramite i seguenti canali: per posta elettronica all'indirizzo lavoratori@cassaedilemilano.it, per posta ad una delle sedi Cassa Edile, a mano agli sportelli delle sedi Cassa Edile.